

Parlamento Europeo

<http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=it>

Petizioni

Uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei: qualsiasi cittadino può esercitare in qualsiasi momento il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, individualmente o in associazione con altri, ai sensi dell'articolo 194 del trattato CE.

Qualsiasi cittadino dell'Unione europea o residente di uno Stato membro può presentare una petizione al Parlamento europeo, individualmente o in associazione con altri, su una materia che rientra nel campo d'attività dell'Unione europea e che lo concerne direttamente. Il diritto di petizione, garantito dal trattato, è riconosciuto anche alle società, organizzazioni o associazioni con sede sociale nell'Unione europea.

Una petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni d'interesse pubblico o privato.

La petizione può contenere una richiesta personale, un reclamo o un'osservazione riguardo all'applicazione della normativa comunitaria o invitare il Parlamento europeo a pronunciarsi su una determinata questione. Queste petizioni offrono al Parlamento europeo la possibilità di richiamare l'attenzione su eventuali violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un'istituzione.

La procedura per presentare una petizione al Parlamento europeo:

- ▶ [Chi può presentare una petizione e su quali argomenti?](#)
- ▶ [In che modo si può presentare una petizione?](#)
- ▶ [Quale seguito viene dato a una petizione ricevibile?](#)
- ▶ [Irricevibilità e pubblicità delle petizioni](#)
- ▶ [Modulo per la presentazione di una petizione online](#)

Per ottenere informazioni complementari sulle politiche dell'UE utilizzare il [modulo «Corrispondenza con il cittadino»](#).

Costituzione della Repubblica Italiana

<http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm>

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Regolamento del Senato

<http://www.senato.it/istituzione/29377/articolato.htm>

Art. 140.

Petizioni.

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

Art. 141.

Esame delle petizioni.

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

Regolamento della Camera dei Deputati

http://www.camera.it/cost_reg_funz/663/copertina.asp

Capo VII - Delle Sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere Riunite

Articolo 33

1. Il Presidente o, per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

Capo XXV - Delle Petizioni

Articolo 109

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.